



**Disposizioni di attuazione relative
al decreto dell'11 marzo 2025 dei Vescovi diocesani svizzeri
in merito all'introduzione degli esami psicologici di idoneità
(*assessments*) dei futuri operatori pastorali**

L'11 marzo 2025, in occasione della sua 347^a assemblea ordinaria, la Conferenza dei vescovi svizzeri ha emanato il decreto relativo all'introduzione dell'esame psicologico di idoneità (*assessments*) dei futuri operatori pastorali.

Il punto 8 di questo decreto prevede che i vescovi diocesani firmatari regolino le questioni relative all'attuazione mediante adeguate disposizioni di attuazione.

Premessa

In linea di principio, occorre distinguere tra gli esami psicologici di idoneità (*assessments*) effettuati all'inizio o durante la formazione ecclesiastica (n. 1-5) e quelli effettuati al termine della formazione (n. 6-7).

A questo proposito si dispone quanto segue:

1. Al termine dell'*assessment* in più fasi, l'istanza designata dal vescovo diocesano (rettore, reggenza o un comitato)¹ riceve le relazioni dei tre esperti (test, colloquio orientato alle competenze, colloquio clinico-forense) sul candidato/sulla candidata.
2. Il rettore riassume i dati salienti del risultato dell'esame psicologico di idoneità in un attestato di valutazione diocesano. A differenza delle relazioni di valutazione (cfr. n. 4), questo documento sintetico viene conservato nel dossier formativo regolare del candidato/della candidata. Il candidato/la candidata dà il proprio consenso in merito.
3. Il rettore comunica i risultati alla persona che ha sostenuto l'esame di idoneità nel corso di un colloquio personale e discute con lui/lei le eventuali misure da

¹ Per facilitare la lettura, nelle presenti disposizioni di attuazione, tale istanza viene denominata "rettore".



adottare. Al candidato/alla candidata vengono consegnate le copie delle relazioni citate e dell'attestato di valutazione diocesano.

4. Le relazioni vengono conservate dal rettore in modo strettamente confidenziale in un luogo sicuro (anche in formato digitale). Solo il rettore e il vescovo diocesano hanno accesso a questi documenti. Questi documenti non vengono archiviati nel fascicolo formativo. La Segreteria generale della Conferenza dei vescovi svizzeri tiene un registro nazionale delle persone che hanno sostenuto *l'assessment*, indipendentemente dal risultato ottenuto. Esso contiene esclusivamente il nome del candidato/della candidata, il luogo in cui si è svolto *l'assessment*, la data e il committente. Ciò consente alle diocesi e ai responsabili degli Ordini religiosi di ottenere informazioni al riguardo.
5. Prima dell'inizio dell'attività professionale (anno pastorale, introduzione alla pastorale), il rettore presenta i candidati e le candidate al Consiglio episcopale o all'organo della curia diocesana che decide in merito all'ammissione. In tale contesto vengono discusse le caratteristiche della personalità del candidato/della candidata che sono rilevanti per l'attività pastorale. Si tratta di peculiarità del carattere, capacità di lavorare in gruppo e di comunicare, resistenza allo stress, fattori di rischio ed eventuali limitazioni che sono significative per l'attività pastorale. Se nell'*assessment* sono state imposte condizioni o raccomandate misure specifiche, il rettore riferisce in che modo le condizioni sono state rispettate e/o le misure raccomandate sono state attuate durante la formazione e a quali risultati hanno portato.

I responsabili del personale della curia inviano una copia dell'attestato di valutazione diocesano alle autorità preposte all'assunzione del candidato/della candidata al primo posto di lavoro.

6. Nel decreto dei vescovi diocesani svizzeri è stato inoltre stabilito che le persone che hanno ricevuto la formazione e/o hanno svolto attività pastorale in altre associazioni di incardinazione o strutture ecclesiastiche devono sottoporsi a un *assessment* durante la fase di integrazione in una diocesi svizzera (cfr. decreto dell'11 marzo 2025, punto 4). A seconda delle circostanze, possono essere concesse eccezioni giustificate in merito a tale valutazione. I responsabili del personale competenti della rispettiva diocesi provvedono a organizzare e coordinare lo svolgimento della stessa. I costi di questa valutazione sono a carico della rispettiva diocesi.



I responsabili delle risorse umane discutono le relazioni (test, colloquio orientato alle competenze e colloquio clinico-forense) con il candidato/la candidata e gliene consegnano una copia. Inoltre, riassumono i risultati in un attestato di valutazione diocesano, che discutono con il candidato/la candidata e di cui gli/le consegnano una copia. I tratti della personalità vengono discussi in modo simile al punto 5 nel Consiglio episcopale o in quell'organo della curia diocesana che decide in merito all'ammissione al servizio pastorale o al conferimento della *missio canonica*. La documentazione relativa all'*assessment* viene conservata presso l'ordinariato competente. La curia invia una copia dell'attestato di valutazione diocesano alle autorità preposte all'assunzione del candidato/della candidata al primo incarico.

7. Gli operatori pastorali che durante la loro attività pastorale mostrano anomalie che indicano gravi carenze in termini di competenze di base, costituzione psichica, equilibrio caratteriale o maturità affettiva possono essere obbligati dal vescovo diocesano o dallo stesso vescovo insieme all'autorità di assunzione a sottoporsi a una procedura mirata, cioè un *assessment* adeguato alla situazione (cfr. decreto dell'11 marzo 2025, punto 5). I costi sono generalmente ripartiti tra la diocesi e le autorità preposte all'assunzione. Ciò viene concordato in anticipo di comune accordo.

I responsabili del personale diocesano discutono il rapporto sulla procedura mirata con la persona interessata (eventualmente con la partecipazione dell'autorità di assunzione) e riassumono i risultati della valutazione mirata in un attestato di valutazione diocesano. Quest'ultimo viene archiviato nel fascicolo personale. Il rapporto sulla procedura mirata viene conservato in luogo sicuro alla curia. La persona interessata riceve una copia di tale rapporto e dell'attestato di valutazione diocesano, di cui firma l'originale per acconsentire all'archiviazione nel fascicolo personale.

Friburgo, 16 marzo 2026